

DELIBERAZIONE N° 238

SEDUTA DEL - 5 MAR. 2013

**SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' - 72AI**

DIPARTIMENTO

**OGGETTO** LL.RR. 22/82 e 26/89. Determinazione dei benefici economici da corrispondere ai cittadini affetti da talassemia e da altre malattie del sangue, nonché sottoposti a trapianto di midollo osseo e che necessitano di interventi terapeutici e di controllo in forma continuativa. Anno 2013.

**PRESIDENTE**

Relatore

La Giunta, riunitasi il giorno - 5 MAR. 2013 alle ore 17,30 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Vito DE FILIPPO Presidente	X	
2.			
3.	Attilio MARTORANO Componente		X
4.	Rosa MASTROSIMONE Componente	X	
5.	Vilma MAZZOCCO Componente		X
6.	Maurizio Marcello PITTELLA Componente	X	
7.	Vincenzo Edoardo VITI Componente	X	

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 4 pagine compreso il frontespizio e di N° allegati

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

Prenotazione di impegno N° Missione.Programma Cap. per €

Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE  
dell'Ufficio Ragioneria e fiscalità regionale  
Dott. Nicola A. COLUZZI

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

22/02/2013

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto

## LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA** la L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Riforma dell'Organizzazione Regionale";
- VISTA** la DGR 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA** la DGR 1148/05 e la DGR 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la DGR 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
- VISTA** la L.R. n° 22 del 26/07/82 che detta norme in materia di provvidenze economiche da erogare in favore dei cittadini affetti da talassemia;
- VISTA** la L.R. n. 26 del 4/09/89 che ha esteso le provvidenze previste dalla L.R. n. 22/82 in favore dei talassemici, anche ai cittadini affetti da emofilia, emolinfopatia maligna e da immuno-deficit grave, congenito o acquisito, nonché ai cittadini già affetti da tali forme morbose e sottoposti a trapianto di midollo osseo e che necessitano di interventi terapeutici e di controllo in forma continuativa;
- VISTO** l'art. 6 della L.R. 22/82 che demanda alla G.R. la competenza di determinare l'entità del contributo forfettario da erogare ai pazienti che effettuano le emotrasfusioni in località diversa da quella di residenza;
- VISTA** la L.R. n. 23 del 23 novembre 2004 che apporta modifiche al citato art. 6 della L.R. 22/82 nel senso che estende la corresponsione del contributo forfettario, a titolo di rimborso spese, anche ai pazienti che effettuano le emotrasfusioni nel comune di residenza, previa determinazione dello stesso da parte della G.R.;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 982 del 22 aprile 2005 che recepisce il disposto della predetta L.R. 23/2004 determinando, per la prima volta, l'importo di € 32,00 anche per coloro che effettuano la trasfusione nel proprio comune di residenza, ma ad una distanza minima dal domicilio di 10 km.;
- VISTO** l'art. 2 della citata legge 22/82 che incarica la Giunta Regionale di determinare, con riferimento alla pensione minima erogata dall'I.N.P.S. ai lavoratori dipendenti ed in misura non superiore alla stessa, l'entità dell'assegno mensile da corrispondere ai cittadini affetti dalle patologie citate;
- RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/82 e successive modificazioni, la Giunta Regionale procede annualmente alla rivalutazione dei limiti di reddito per potere accedere ai benefici in questione, applicando su base annua gli aumenti previsti per le pensioni I.N.P.S. di cui all'art. 10 della legge 3.6.1975, n. 160;
- PRESO** atto che la percentuale di aumento per l'anno 2013 è del 3% per le pensioni erogate dall'I.N.P.S., come stabilito con decreto del 16 novembre 2012, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2012;
- CONSIDERATO** che i limiti di reddito per l'anno 2012 erano stati determinati in € 25.429,00 ed in € 30.651,00 per la concessione in misura totale o ridotta del 50% delle provvidenze di che trattasi, ai sensi della D.G.R. 271/12;
- RITENUTO** pertanto necessario rivalutare i livelli di reddito entro i quali è possibile accedere alle provvidenze economiche previste dalla normativa a favore dei cittadini di cui alle citate LL.RR. 22/82 e 26/89, sulla base dei dati relativi alla perequazione automatica del trattamento minimo delle pensioni I.N.P.S., giusta citato art. 10 della L. 160/75;
- CONSIDERATO** che per effetto dell'applicazione della percentuale di aumento del 3% i limiti di reddito per l'anno 2013 sono determinati in € 26.192,00 ed in € 31.571,00 per la concessione in misura rispettivamente totale o ridotta del 50% delle provvidenze di che trattasi;
- VISTA** la L.R. n. 23 del 23 novembre 2004 che apporta modifiche al citato art. 6 della L.R. 22/82 nel senso che estende la corresponsione del contributo forfettario, a titolo di rimborso spese, anche ai pazienti che effettuano le emotrasfusioni nel comune di residenza, previa determinazione dello stesso da parte della G.R.;
- VISTO** l'art. 36 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi;
- VISTO** il DPCM 28 dicembre 2011 concernente la sperimentazione della disciplina relativa ai sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** il DPCM 28 dicembre 2011 concernente l'individuazione delle Amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina di cui sopra;
- VISTE** le LL.RR. n. 26 del 30 dicembre 2011 - legge finanziaria 2012 - e n. 27 del 30 dicembre 2011 che ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2012/14;
- VISTA** la D.G.R. n. 1 del 15 gennaio 2013 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
- PRESO** atto che al capitolo 43000 del corrente Bilancio - Missione e Programma 12.04 - Contributi regionali per nefropatici e talassemici - è stata stanziata, per gli oneri derivanti dagli interventi di che trattasi, la somma di € 1.500.000,00, a fronte di una richiesta di finanziamento da parte dell'Ufficio competente pari ad € 12.000.000,00;

**VISTO** che la suddetta somma è insufficiente per procedere al saldo dell'anno 2011, al pagamento del costo del servizio 2012 e dell'acconto 2013;

**CONSIDERATO** che con le risorse di cui sopra è possibile effettuare soltanto il pagamento di un'ulteriore quota relativa all'anno 2011 – il 35,33% delle spese sostenute dai Comuni nello stesso anno, dopo le due liquidazioni eseguite nel 2012 rispettivamente del 5,38% e del 23,55% del relativo fabbisogno;

**RITENUTO** di non poter procedere, vista l'estrema esiguità dello stanziamento, a determinare l' aumento dell'assegno mensile, il cui importo pertanto rimane invariato in € 238,00, in favore dei cittadini affetti dalle patologie indicate nelle LL.RR. 22/82 e 26/89 e di dover confermare per l'anno 2013 anche gli importi – differenziati in rapporto alla distanza dal centro trasfusionale - del contributo forfettario ai sensi della L.R. 23.11.2004, n. 23;

**RITENUTO** di dover rimborsare ai Comuni, per gli interventi di cui all'oggetto un ulteriore 35,33% delle spese relative al 2011, provvedendo con successivi atti dirigenziali e che i relativi oneri graveranno sul cap. 43000 - Missione e Programma 12.04 - del bilancio corrente;

Ad unanimità di voti


### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate:

1. di determinare, per l'anno 2013, in € € 26.192,00 ed in € 31.571,00 i limiti di reddito per la concessione rispettivamente in misura totale o ridotta del 50% dell'assegno mensile da corrispondere ai cittadini affetti dalle patologie indicate nell'art. 1 della L.R. n° 26/89, formulati sulla base degli aumenti previsti per le pensioni INPS ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art.10 della L. n° 160/75;
2. di determinare, ai sensi della L.R. 22/82 – art. 2, per l'anno 2013, in € 238,00 l'importo dell'assegno mensile di assistenza economica da corrispondere ai cittadini talassemici e cittadini affetti da altre patologie ematiche di cui all'art. 1 della L.R. 26/89, stabilito sulla base della pensione minima erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti giusta art. 10 L. 160/75;
3. di determinare per l'anno 2013 il contributo forfettario a titolo di rimborso spese, anche tenendo conto delle modifiche apportate con L.R. 23.11.2004, n. 23, nel seguente modo:
  - € 32,00 mensili a favore di cittadini affetti da talassemia ed altre patologie ematiche che effettuano terapia trasfusionale presso centri o strutture pubbliche o private situate anche nel comune di residenza la cui distanza dal domicilio è compresa tra 10 km e 50 km;
  - € 43,00 mensili a favore di cittadini affetti da talassemia ed altre patologie ematiche distanti oltre 50 km e fino a 80 km. dal centro trasfusionale;
  - € 59,00 mensili a favore di cittadini affetti da talassemia ed altre patologie ematiche distanti oltre 80 km. dal centro trasfusionale;
4. di provvedere con successivi atti dirigenziali all'impegno ed alla conseguente liquidazione ai Comuni richiedenti dei costi sostenuti, nella misura di 35,33%, per il servizio relativo al 2011, entro i limiti dello stanziamento del capitolo 43000 - Missione e Programma 12.04 - del bilancio corrente.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul B.U.R.


L'ISTRUTTORE



(dr. Michele Pedicillo)

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE



(D.ssa Lucia Colicelli)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 11 - 3 - 13  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. J. Wong

